



SENTENZA N.326/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

Paolo	Novelli	Presidente - relatore
Rossella	Cassaneti	giudice
Flavia	D'Oro	giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel **giudizio di responsabilità**, iscritto al numero **74018** del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di:

1. Labraca Gianluca, nato a Nocera Inferiore (SA) il 10.01.1984 ed ivi residente alla Via Nicola Bruni Grimaldi n. 70 (c.f. LBRGLC84A10F912F), in proprio e nella qualità di titolare e legale rapp.te p.t. della ditta individuale Labraca Gianluca, con domicilio fiscale in Nocera Inferiore (SA) alla Via Nicola Bruni Grimaldi n. 70 e luogo di esercizio in Fisciano (SA) alla Via Pastenalle n. 4 (P.IVA 05280370650), rapp.ta e difesa, dall'avv.to Gianluca D'Ambrosi (c.f. DMBGLC71B20F912G) ed elett.te domiciliata presso il suo studio sito in Nocera Inferiore (SA) alla Via Fucilari n. 9, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento a mezzo fax al numero 0815176778 e/o tramite PEC: g.dambrosi71@avvocatinocera-pec.it;

VISTO l'atto di citazione della Procura regionale, depositato presso questa Sezione giurisdizionale il 13 aprile 2023;

VISTA la memoria di costituzione depositata presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale dalla difesa del convenuto;

VISTI gli altri atti del giudizio;

CHIAMATA la causa nella pubblica udienza del giorno 16 maggio 2024, con l'assistenza del segretario dott. Francesco Fiordoro, sentiti il relatore Paolo Novelli, il rappresentante del pubblico ministero in persona del S.P.G. Flavia Del Grosso e l'avvocato Gianluca D'Ambrosi per il convenuto;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato il 13 aprile 2023, la Procura regionale conveniva in giudizio innanzi a questa Corte Labraca Gianluca, in proprio e nella qualità di legale rapp.te della omonima ditta individuale, onde sentirlo condannare al risarcimento del danno, in favore della Regione Campania, nella somma complessiva di euro 25.000,00, oltre rivalutazione e interessi.

Tanto, a seguito dell'indebita percezione, nell'anno 2015, di un contributo regionale di euro 25.000, erogato dalla Società Sviluppo Campania s.p.a., società in house della Regione Campania, ed a carico del Fondo Microcredito FSE, contributo finalizzato a favorire l'accesso al credito da parte delle microimprese, onde agevolare l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego da parte dei soggetti svantaggiati.

Esponendo il Requirente che, da un'informativa della Guardia di Finanza di Nocera Inferiore del 7 settembre 2021, era emerso che il convenuto aveva disatteso l'obbligo assunto, con contratto di finanziamento in data 13.5.2015, di destinare la somma ricevuta "all'esclusivo scopo di concorrere alla realizzazione del progetto di impresa indicato nelle premesse", vale a dire all'implementazione dell'attività imprenditoriale nel settore del commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia.

Deduceva la Procura che in atti era stata rinvenuta soltanto la copia di un contratto di comodato di un immobile, recante la data del 04/06/2015, con il quale il Labraca aveva convenuto di servirsi dello stesso al fine del commercio al dettaglio di prodotti di telefonia.

Era inoltre risultato dagli accertamenti condotti in sede di indagini preliminari che la ditta beneficiaria, in data 30/06/2015, subito dopo l'erogazione del finanziamento, avesse chiuso la partita IVA aperta in data 11/07/2014 (allegato 4 alla relazione Gdf 0590823/2021 cit.), con ciò espressamente contravvenendo all'obbligo di mantenimento della sede amministrativa, legale e operativa dell'impresa fino alla completa restituzione del finanziamento di cui all'articolo 12 dell'avviso della selezione e di cui al contratto di finanziamento sottoscritto.

Precisava quindi il requirente che, a seguito di un primo decreto dirigenziale di concessione del contributo (n. 289 del 27/10/2014), l'importo era stato corrisposto all'istante con ordinativo di pagamento del 10/7/2015.

Alla luce di tali circostanze, la Procura regionale riteneva che vi fossero

tutti gli elementi per configurare a carico del convenuto un'ipotesi di responsabilità amministrativa: il danno, per aver frustrato la finalità pubblica dei contributi ricevuti; il rapporto di servizio, considerato il rapporto instaurato con l'amministrazione per la realizzazione del pubblico interesse; la condotta antidoverosa, per aver violato gli obblighi imposti; l'elemento soggettivo del dolo, nonché, da ultimo, il nesso di causalità fra la condotta tenuta e il danno.

Quest'ultimo, a giudizio del Requirente, doveva ritenersi equivalente all'importo ricevuto a titolo di contributo e pari ad euro 25.000,00.

Si costituiva in giudizio il convenuto e formulava preliminarmente nella comparsa di risposta domanda di rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130 del D. Lgs. 74/2016, offrendo il pagamento della somma di euro 12.500,00, pari al 50% dell'importo azionato in citazione. Nel merito, contestava la sussistenza del dolo e chiedeva in subordine di disporsi la restituzione del finanziamento in 60 rate mensili.

In data 24.1.2024 il P.R. esprimeva parere contrario all'ammissione al rito abbreviato, rappresentando la ricorrenza del presupposto ostativo dell'indebito arricchimento.

All'udienza del 21 marzo 2024, sentite le parti, il Collegio si riservava la decisione ai fini dell'ammissibilità al rito abbreviato.

Con decreto n. 8 del 2024 questa Sezione respingeva l'istanza.

In detto provvedimento la Sezione riteneva che, allo stato degli atti, ricorresse come condizione ostativa la contestazione di indebito arricchimento, siccome caratterizzata dalla consapevole mancata destinazione della provvidenza pubblica allo scopo cui era destinata

(art. 130, c.4 del c.g.c.). Inoltre, osservava la Sezione che parte istante aveva ritenuto ingiustificato il dissenso del P.M. limitandosi a richiamare precedenti di giurisprudenza ma senza contrastare sul punto la concreta prospettazione accusatoria, sicchè tale dissenso non poteva dirsi allo stato non manifestamente infondato. Né, infine, pareva altrimenti considerabile la circostanza riferita dalla difesa (non altrimenti riscontrata) che il suddetto finanziamento sarebbe stato comunque utilizzato nell'ambito di un'attività imprenditoriale (ristorazione), ancorchè differente da quella indicata nella richiesta di finanziamento. Si disponeva quindi la prosecuzione con rito ordinario all'udienza già fissata.

All'udienza odierna, comparse le parti, il P.M. ha insistito per l'accoglimento dell'atto di citazione.

La difesa del convenuto ha insistito per l'accoglimento della richiesta di rateizzazione della somma osservando che all'art. 5 del contratto di finanziamento sottoscritto dal Labraca con la Pubblica Amministrazione era previsto un piano rateale di rientro in 60 rate. Ha evidenziato ulteriormente che il medesimo avrebbe in realtà avviato una diversa attività nella quale sarebbero attualmente impiegate anche altre persone.

All'esito la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

La domanda è fondata e deve essere accolta.

Il convenuto ha conseguito il finanziamento da Sviluppo Campania s.p.a. a carico del Fondo microcredito FSE PO Campania FSE 2007-2013, senza

tuttavia dare mai corso all'iniziativa imprenditoriale e senza restituire l'importo finanziato, nemmeno dopo la comunicazione della revoca da parte della società Sviluppo Campania e l'ingiunzione al pagamento della Regione Campania.

Dalla (scarsa) documentazione reperita dalla G.d.F., compresa quella messa a disposizione dal Labraca (che, in risposta, riferiva alla G.d.F. di non essere in grado di fornirne altra) risulta solo un contratto di comodato d'uso di un immobile ed alcuni preventivi di ditte fornitrici per arredi e strumenti (documenti utilizzati a corredo della domanda di ammissione al finanziamento).

Non vi è prova alcuna, né è stata questa minimamente allegata dalla parte, che il Labraca avesse effettivamente dato corso all'organizzazione dell'attività, nemmeno nella sua fase iniziale di allestimento dei luoghi e neppure quindi avesse acquistato alcun bene o sostenuto qualche spesa per tale fine. Anzi, in risposta alla domanda dei militari di chiarire come avesse impiegato i fondi ricevuti il medesimo dichiarava di non ricordarlo assolutamente.

Depongono ulteriormente in senso contrario sia la precocissima chiusura della partita IVA, avvenuta già in data 30 giugno 2015 (un mese e mezzo dopo la sottoscrizione del contratto di finanziamento) sia la stessa affermazione della difesa, che ammette il mancato avvio dell'iniziativa, sebbene poi si sia sostenuto odiernamente (ma senza comunque fornire prova alcuna) che il medesimo avrebbe destinato le provvidenze ricevute per una diversa - e non meglio precisata - attività di ristorazione. Non può poi essere accolta in questa sede la domanda di essere

ammesso alla restituzione rateale dell'importo secondo quanto previsto dall'art. 5 del contratto di finanziamento, in quanto detta modalità presupponeva il regolare svolgimento dell'attività finanziata, mentre, in seguito agli accertamenti svolti ed all'inadempimento del Labraca, il contratto di finanziamento è stato revocato con decreto n. 105 del 19.10.2016, ai sensi dell'art. 16 delle regole contenute nell'Avviso pubblico per l'ammissione al finanziamento pubblicato sul BUR Campania n. 63 del 2013, richiamato dal contratto di finanziamento), con insorgenza del conseguente obbligo di restituire in tempi brevi tutto quanto ricevuto, maggiorato degli interessi legali.

In definitiva, l'odierno convenuto va condannato a risarcire il danno recato alla Regione Campania determinato nell'intera somma indebitamente conseguita e non restituita, pari ad euro 25.000,00, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale, questi calcolati sulle somme rivalutate di anno in anno, con decorrenza dalla data della sua erogazione e sino alla data odierna, somme tutte da aumentarsi di ulteriori interessi al saggio legale dalla condanna e sino al soddisfo effettivo.

Alla condanna segue anche il pagamento delle spese dell'intero giudizio, da liquidarsi con nota a margine a cura della Segreteria.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

definitivamente pronunciando:

Condanna Labraca Gianluca, in proprio e nella qualità di titolare e

legale rapp.te p.t. della ditta individuale Labraca Gianluca, a risarcire alla Regione Campania il danno cagionato determinato in euro 25.000,00, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale, questi calcolati sulle somme rivalutate di anno in anno, con decorrenza dalla data della sua erogazione e sino alla data odierna, somme tutte da aumentarsi di ulteriori interessi al saggio legale dalla condanna e sino al soddisfo effettivo.

Condanna altresì il convenuto al pagamento delle spese del giudizio, ivi comprese quelle relative alla fase di ammissibilità al rito abbreviato.

Manda alla Segreteria, per il seguito di competenza.

Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2024.

Il Presidente – est.

(Paolo Novelli)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 13/06/2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA (Maurizio Lanzilli)

(Firma digitale)